Comune *di* Montefranco
www.comune.montefranco.tr.it

Decreto del Sindaco N. 5 del 26-03-20

Reg. generale **COPIA**

Oggetto:	**Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche della Giunta Comunale**

IL SINDACO

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

Visto che lo Statuto comunale, riguardo al funzionamento della Giunta comunale, nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

Visti :
- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
64 dell'11.03.2020;

- l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020, che, al primo comma, recita quanto segue: "*Al fine di contrastare e*

contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale presso la sede municipale;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;

Atteso che in base all'art. 73 del D.L. 18/2020 sopra riportato pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

- essa, con la clausola di salvezza espressa "i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza", consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale e uno o più Assessori, Consiglieri comunali, dipendenti, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di approvare le seguenti linee guida:

A) - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi.
3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

B) - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare

a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
b) la massima sicurezza possibile del sistema;
c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).

2. Il collegamento audio/video dovrà inoltre:

- garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
- consentire a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

C) - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle forme di legge.
2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

D) - Attuazione e competenze

1. Si dà mandato ai dipendenti comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2; e si dà inoltre. atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa. sulla protezione dei dati personali.

Il Sindaco
TACCALOZZI RACHELE

PUBBLICAZIONE

Del presente decreto viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 .06.2009, n. 69).

N. 192 Registro Pubblicazioni

Montefranco, lì 27-03-20

L'incaricato comunale
F.to Argenti Ilaria

E' copia conforme all'originale

Montefranco, lì 27-03-20

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Carella